## I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del digs 159/2011
Impresa individuale	<ol> <li>Titolare dell'impresa</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Associazioni	Legali rappresentanti + familiari conviventi
Società di capitali	<ol> <li>Legale rappresentante</li> <li>Amministratori</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>Sindaci</li> <li>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>socio ( in caso di società unipersonale)</li> <li>sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li> </ol>
Società semplice e in nome collettivo	<ol> <li>tutti i soci</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società in accomandita semplice	<ol> <li>soci accomandatari</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol> <li>coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol> <li>Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol> <li>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>Direttore tecnico</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol> <li>legale rappresentante</li> <li>componenti organo di amministrazione</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> </ol>

## I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi	legale rappresentante
attività esterna e per i gruppi europei	2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione
di interesse economico	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
	rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di
	amministrazione)
	5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Raggruppamenti temporanei di	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
imprese	aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al
	loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
	imprese e società
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Per le società di capitali anche	
consortili, per le società cooperative di	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili,
consorzi cooperativi, per i consorzi con	per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di	attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari
capitali con un numero di soci pari o	o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi
inferiore a quattro (vedi lettera c del	anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche
comma 2 art. 85) concessionarie nel	indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
settore dei giochi pubblici	superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
	responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
	Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
	fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
	mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
	anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
	dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone
	fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa',
	nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
	secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
	residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
	riferirsi anche al coniuge non separato.

- In grassetto sono riportate tutte le novità.
- Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.